

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 495

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **MATTARELLA***Presentata il 10 ottobre 1968*

Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182 e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo per venire incontro alle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968, interpretando l'unanime sentimento nazionale, dispose con lodevole sollecitudine delle provvidenze in loro favore con vari decreti-legge fra cui quello del 22 gennaio 1968, n. 12 e del 15 febbraio 1968, n. 45.

L'articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 prevedeva la concessione ai lavoratori autonomi che si trovassero in determinate condizioni un contributo di lire 90.000 da corrispondersi dall'INPS a carico delle rispettive Gestioni assicurative concedendo un termine perentorio di 60 giorni per l'inoltro delle domande.

L'articolo 17 dello stesso decreto-legge concedeva l'esonero ai lavoratori autonomi dal pagamento dei contributi assicurativi sociali obbligatori limitatamente ai 4/12 del carico relativo al 1968, concedendo all'articolo 18, un termine perentorio di 90 giorni per l'inoltro delle domande.

In sede di conversione con la legge 18 marzo 1968, n. 182, furono modificati fra gli altri gli articoli 14 e 18 nel senso che i termini in essi indicati furono dichiarati non perentori ed elevati a 120 giorni quelli previsti dall'articolo 14 e a 180 giorni quelli previsti nell'articolo 18.

Successivamente fu emanato dal Governo altro decreto-legge quello del 15 febbraio 1968, n. 45, che all'articolo 3 estendeva i benefici previsti dagli articoli 14 e 17 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ai lavoratori autonomi di altri comuni siciliani concedendo un termine perentorio di 60 giorni per l'inoltro delle rispettive domande.

In sede di conversione di questo secondo decreto, con la legge 18 marzo 1968, n. 240, i termini previsti nell'articolo 3 furono elevati da 60 a 120 giorni, ma non fu soppressa la parola « perentorio » in esso contenuta, parola che era stata soppressa in sede di conversione in legge negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22/1968.

Cosicché le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 sono state trattate in maniera diversa, pur avendo sopportato le stesse sventure e gli stessi disagi, a seconda che i comuni di provenienza sono stati indicati nel decreto-legge n. 12/1968 oppure nel decreto-legge n. 45/1968.

Per poter ottenere gli stessi benefici i lavoratori autonomi dei comuni indicati nel decreto-legge n. 12/1968 hanno avuto la possibilità di inoltrare le domande per godere dei benefici previsti agli articoli 14 e 17 fino al 3 ottobre scorso, ed anche oltre, essendo stato riconosciuto tale termine non perento-

rio, mentre i lavoratori autonomi dei comuni indicati nel decreto-legge n. 45/1968 che è stato emanato circa un mese dopo per poter godere degli stessi benefici richiamati dall'articolo 3, hanno avuto la possibilità di inoltrare le domande per ottenerli solo fino al 1° luglio scorso e ciò perentoriamente.

È facile rilevare il meno favorevole trattamento riservato a questi ultimi lavoratori che pure hanno subito le stesse traversie, originate dalle stesse cause.

Inoltre, siccome i termini concessi, in sede di conversione tanto dal decreto-legge n. 12/1968 che dal decreto-legge n. 45/1968, devono essere considerati insufficienti, perché

le condizioni in cui si sono venute a trovare le popolazioni siciliane colpite dai terremoti del gennaio scorso sono ancora catastrofiche e tali da non permettere fra gli interessati una facile diffusione e conoscenza dei benefici loro concessi, si propone una riapertura degli stessi fino al 30 giugno 1969, per dar modo, soprattutto ai lavoratori rifugiatisi fuori dell'isola o all'estero e ai lavoratori socialmente meno evoluti e preparati la possibilità di godere dei benefici di cui hanno potuto o possono godere altri loro conterranei.

Proponiamo perciò alla vostra approvazione, confidando nella vostra sensibilità sociale, la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I termini per la presentazione delle domande previste dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e i termini per la presentazione delle domande previste dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240, sono prorogati al 30 giugno 1969.